PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626, IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 1

Proroga dei termini per gli adempimenti in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

In attesa dell'emanazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, del decreto legislativo correttivo ed integrativo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i termini previsti dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994, non ancora decorsi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati al 20 gennaio 1996.

Versione in vigore dal 25 novembre 1995, non più in vigore dal 25 gennaio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Estremi	Decreto-legge 25 novembre 1995, n. 500
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dei-termini-previsti-dal-decreto-legislativo-19-settembre-1995/art-1-proroga-dei-termini-per-gli-adempimenti-in-materia-di-miglioramento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it